



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 24 DEL 17-12-2021

Prot. n. 9167 del 17/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE IN PRESENZA NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R.MURRI".

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 30 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Visto il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19"

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante la "proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Ordinanza n.24 del 17-12-2021 COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

Visto il Decreto-Legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita importante del numero dei contagi e delle numerose classi scolastiche che in questi ultimi giorni sono state poste in quarantena;

Viste le comunicazioni a firma del Dirigente Scolastico Comprensivo cui fanno capo le scuole di Monte San Pietrangeli, come da disposizione ASUR, della quarantena fiduciaria;

Ritenuto opportuno e necessario prevedere la sospensione temporanea delle attività educative in presenza nel Plesso della Scuola Primaria "R.Murri" al fine di evitare ogni ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica;

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale Rappresentante della Comunità Locale".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, **la sospensione temporanea delle attività educative in presenza nel Plesso della Scuola Primaria "R.Murri" al fine di evitare ogni ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica**, con decorrenza **dal giorno Sabato 18/12/2021 e fino al giorno Giovedì 23/12/2021 compreso**, salvo successiva e diversa disposizione. Resta ferma la possibilità di svolgimento, ove possibile, dell'attività a distanza (c.d. DAD), con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

DISPONE

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

2) Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale per la corretta esecuzione della stessa.

3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo- di Fermo, alla Regione Marche, alla Stazione dei Carabinieri di Monte San Pietrangeli, ai Settori comunali per i provvedimenti di rispettiva competenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

4) Di notificare la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico competente affinché ne renda noto il contenuto al personale docente e non docente e alle famiglie degli alunni.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, si informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, comunicazione o piena conoscenza (artt. 29 e 41 del vigente D. Lgs. 02/07/2010 n. 104), ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9 del vigente D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).



